

Deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 23/04/2024

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) - anno 2024.

La Giunta comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

Considerato che con deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 22 del 12/04/2024 è stato recepito integralmente il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del SubATO "E" per la gestione dei rifiuti n. 01 del 12 aprile 2024 relativo all'approvazione della procedura di validazione, in qualità di Ente Territorialmente Competente, del piano economico – finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, revisione 2024-2025, come stabilito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF (artt. 7 e 8) e successiva 389/2023/R/RIF, degli ambiti tariffari del subATO E.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 46 in data 18/04/2024, con la quale si è preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, redatto dall'Unité des Communes valdôtaines Walser coincidente con il SubATO E e con l'Ente territorialmente Competente (ETC) allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unité Walser n. 22 del 12/04/2024.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione n. 21 del 04/05/2023.

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Richiamato l'art. 117 comma 4 della L.R. 54/1998, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", che recita: *"Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri"*.

Dato atto che la Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in materia di Enti Locali.

Visto l'art. 21 della suddetta legge che elenca i compiti del Consiglio comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) "istituzione e ordinamento dei tributi" mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a:

- g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);
- h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi".

Visto l'art. 16 dello Statuto comunale che individua le "competenze del Consiglio comunale" e rilevato che lo stesso non prevede l'attribuzione dei poteri di cui sopra al Consiglio e che pertanto rimangono assegnati alla Giunta comunale in via residuale.

Esaminato l'elaborato relativo alla simulazione del calcolo per l'anno 2024 della TARI con il metodo normalizzato, trasmesso dall'Ufficio tributi dell'Unité des Communes valdôtaines Walser e acquisto al protocollo dell'ente in data 19/04/2024 al prot. n. 3768, contenente il riepilogo delle tariffe per l'anno 2024.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è stata determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, in conformità all'art. 25 del vigente regolamento comunale.

Visto, in ordine alle modalità e di riscossione della TARI, l'art. 26 del vigente regolamento comunale.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di*

cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".*
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 02.04.2020, entrato in vigore il 05.05.2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 10.11.2020, in vigore dal 17.12.2020;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42";
- la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali";
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023/2025, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26.01.2023, divenuta esecutiva in data 31.01.2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 02.02.2023 relativa all'approvazione del documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2023/2025 ai responsabili di spesa e di entrata;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 16.02.2023 relativa all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018;
- il Regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 10.11.2022;
- il Decreto del Sindaco n. 2 del 25.01.2022, recante "Attribuzione della responsabilità del Servizio Finanziario alla dott.ssa Viola Jaccond, categoria D - profilo istruttore amministrativo-contabile, a far data dal 01.02.2022".

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario, in qualità di responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, della l.r. 54/98.

Atteso che il Responsabile del servizio finanziario, ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Atteso che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano

d e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
2. **Di approvare** le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,38310	0,32180	0,60	12,64894	2,36432	17,94369
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,38310	0,37544	1,40	12,64894	2,36432	41,86860
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,38310	0,41375	1,80	12,64894	2,36432	53,83106
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,38310	0,44440	2,20	12,64894	2,36432	65,79351
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,38310	0,47504	2,90	12,64894	2,36432	86,72781
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,38310	0,49803	3,40	12,64894	2,36432	101,68088

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,11503	0,03681	4,20	0,11988	0,50350
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,11503	0,07707	6,55	0,11988	0,78521
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,11503	0,04371	5,20	0,11988	0,62338
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,11503	0,03451	3,55	0,11988	0,42557
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,11503	0,12308	9,50	0,11988	1,13886
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,11503	0,09202	7,49	0,11988	0,89790
107-Case di cura e riposo	0,95	0,11503	0,10928	8,19	0,11988	0,98182
108-Uffici, agenzie	1,00	0,11503	0,11503	9,30	0,11988	1,11488
109-Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,11503	0,06327	4,78	0,11988	0,57303
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,11503	0,10008	9,12	0,11988	1,09331
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,11503	0,12308	12,45	0,11988	1,49251
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,11503	0,08282	8,50	0,11988	1,01898
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,11503	0,10583	9,48	0,11988	1,13646
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,11503	0,04946	7,50	0,11988	0,89910
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,11503	0,06327	8,92	0,11988	1,06933
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,11503	0,55675	39,67	0,11988	4,75564
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,11503	0,41871	29,82	0,11988	3,57482
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,11503	0,20245	19,55	0,11988	2,34365
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,11503	0,17715	21,41	0,11988	2,56663
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,11503	0,69708	85,60	0,11988	10,26173
121-Discoteche, night club	1,04	0,11503	0,11963	13,45	0,11988	1,61239

3. **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
4. **Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.
5. **Di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2024.
6. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998.
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
8. **Di trasmettere** copia della presente all'Unité des Communes valdôtaines Walser.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(F.to : Mattia ALLIOD)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. B) del vigente Regolamento di contabilità.

Rilascia il parere favorevole di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lett. A) del vigente Regolamento di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. B), punto B1 del regolamento comunale di contabilità, l'influenza del parere di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio finanziario
(F.to Viola JACCOND)

Il responsabile del servizio interessato, esprime il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'articolo 49/bis, comma 2, del l.r. 54/98.

Il Responsabile del servizio interessato
(F.to Viola JACCOND)

Il Segretario esprime il parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/04/2024

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 23/04/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/04/2024

Il Responsabile
(F.to Monica MALIS)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 23/04/2024

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.
Gressoney-Saint-Jean, lì 23/04/2024

Il Segretario (Stefania ROLLANDOZ)